

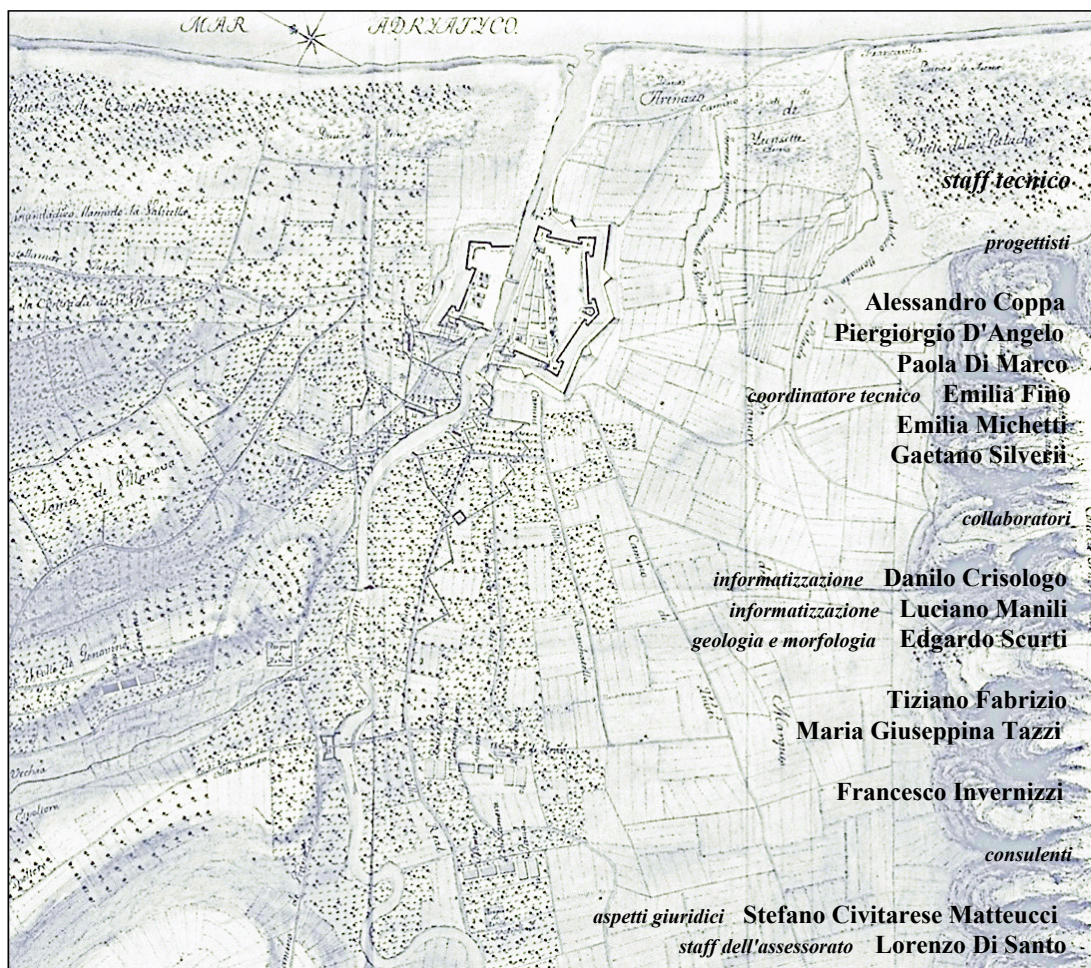
CITTA' di PESCARA

Area Urbanistica - Settore Assetto del Territorio

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE



PIANO DELLE INVARIANTI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE



staff tecnico

progettisti

Alessandro Coppa
Piergiorgio D'Angelo
Paola Di Marco
Emilia Fino
Emilia Michetti
Gaetano Silverii

collaboratori

informatizzazione Danilo Crisologo
informatizzazione Luciano Manili
geologia e morfologia Edgardo Scurti

Tiziano Fabrizio
Maria Giuseppina Tazzi

Francesco Invernizzi

consulenti

aspetti giuridici Stefano Civitarese Matteucci
staff dell'assessorato Lorenzo Di Santo

A all. 6

IL SINDACO
Luciano D'Alfonso

L'ASSESSORE
all'Urbanistica, all'Edilizia
e Programmi Complessi
Tommaso Di Biase

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Dandolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Montillo

adottata con atto di
Consiglio Comunale
n. 164 del 26/07/2004

approvata con atto di
Consiglio Comunale
n. 94 del 08/06/2007

oggetto tavola:

relazione sullo stato delle terre
appartenenti al demanio comunale

file name:

scala:

data:

P R E M E S S A

La consistenza demaniale del Comune di Pescara è, nel corso dei secoli, diminuita sempre più a causa di occupazioni da parte di privati, non contrastate in tempi brevi dal potere civico, con verifiche ed accertamenti che attivassero azioni di rivendica o regolari legittimazioni verso i "possessori".

Per questo motivo è andato completamente perduto, ad esempio, il demanio di "Contrada Raiale".

L'unico oggetto di accertamenti e perizie e, conseguentemente di sentenze ed ordinanze in tempi più recenti è il demanio di "Contrada Saline" (una vasta area che si estendeva dall'antico abitato di Pescara fino al mare e dal fiume all'attuale stadio).

Infatti, dai documenti in nostro possesso, si evince che anticamente (dopo l'eversione del regime feudale) la consistenza era di circa 473 tomoli dell'antica misura (ettari 157 circa).

Alle verifiche esperite dal Geom. Fedele nel 1858, tomoli 175 (ettari 58) risultavano già intestate catastalmente ai cittadini mentre 235 tomoli (ettari 78) erano occupazioni a danno del demanio comunale.

I residui 63 tomoli (ettari 21) consistevano in terreni all'epoca infruttuosi o ricoperti dalle acque nella maggior parte dell'anno (lago della Palata) oppure destinate al carico e scarico delle merci (a ridosso del fiume).

Dai documenti si rileva che le prime due estensioni di terreno (410 tomoli) furono definitivamente sistemate con l'ordinanza dell'Intendenza della Provincia di Chieti del 7/7/1859, omologata con Decreto Reale dell'1/12/1859 registrata a Chieti il 2/6/1860 al n. 5570.

Dopo una serie di incarichi non portati a termine, nel 1929 fu dato mandato al geom. Tudini per le verifiche relative ai terreni demaniali residui (tomoli 63).

Nel 1935 il tecnico consegnò una relazione storica giuridica seguita nel 1940 dal progetto di sistemazione del demanio "Saline", comprensivo del piano particellare relativo alle occupazioni di privati, del Comune e del demanio dello Stato per un totale di circa 35 ettari precisando che la differenza con il rilievo effettuato dal Geom. Fedele (21 ettari), precedente di quasi un secolo, era dovuta essenzialmente al ritiro delle acque del mare con la conseguenza dell'aumento dell'arenile.

Per inciso, nella relazione del Tudini al progetto di sistemazione sono state rilevate, al raffronto con il piano particellare, diverse carenze tra cui l'aver riportato erroneamente l'entità di alcune zone o averne completamente escluse altre (quelle identificate con la lettera I ed L).

Nel 1941 con ordinanza Commissariale viene determinato definitivamente in ettari 36, 59 06 il Demanio Saline, suddiviso in ettari 18, 99 54 di Demanio Statale ed ettari 17, 59 52 di Demanio Comunale ripartito quest'ultimo, in ettari 10, 42 66 occupati da privati ed ettari 7, 16 86 detenuti dal comune medesimo.

Con la stessa Ordinanza viene legittimata l'occupazione di privati per ettari 4, 60 55 stabilendo un canone, regolato dalla legge in materia di enfiteusi, mentre per i restanti 5, 82 11 ettari si rinvia la sistemazione all'esito del giudizio in contenzioso provocato dalle opposizioni dei presunti occupatori.

Il dibattimento della causa demaniale, conseguente a tale contenzioso, si protrae dal 1941 al 1958, anno in cui viene emessa la sentenza seguita nel 1963 dall'ordinanza Commissariale in esecuzione della stessa.

Con la medesima, ettari 4, 90 04 vengono definiti demanio dello Stato, mentre per i restanti ettari 0, 92 07 si ordina la reintegra al Comune di Pescara considerando che altre legittimazioni (dopo il 1941) non erano state concesse.

Nel 1970 con sentenza, ordinanza e decreto del Presidente della repubblica si ha l'ultima legittimazione, per le occupazioni del demanio saline, relativa ad un'area di ettari 0, 09 33.

In sintesi il demanio comunale nella zona summenzionata, a tutt'oggi, dovrebbe consistere in ettari 0, 82 74 occupati da privati ed ettari 7, 16 86 in libero possesso del Comune.

Si precisa, comunque, che non è chiaro cosa sia accaduto nell'ultimo trentennio sulle "aree demaniali" visto che le ordinanze di reintegra non sono mai state rese esecutive ed altre legittimazioni (dopo quella del 1970) pur se richieste non sono mai state definite per incompletezza dei carteggi (esistono riscontri presso il Commissariato agli Usi civici).

Tra l'altro da alcune visure esperite presso l'Ufficio Tecnico Erariale, con la necessità di ulteriori approfondimenti, si rilevano diverse alienazioni soprattutto tra privati, nonché trasformazioni nelle aree demaniali.

Riguardo i canoni di natura enfiteutica dovuti al Comune e stabiliti già nel 1940 non si è riusciti a capire se sono stati riscossi, fino a che anno e per quale importo visto che l'ultima legittimazione (1970) per mq. 933 stabiliva il £. 455.755 il canone annuo.

Tra gli altri documenti si è venuti in possesso di una delibera del Consiglio Comunale di Pescara (n. 397/21 del 31/7/62) in cui si esprimeva la volontà di legittimare n. 4 occupatori aumentando i canoni, fissati dal Tudini nel 1940, di cento volte.

Il tentativo della relazione è stato quello di ricostruire la storia dei terreni demaniali riportando i passaggi principali dei documenti consultati e alcune tabelle riassuntive con i dati degli occupatori, gli identificativi catastali e le dimensioni delle aree relative.

Per quanto concerne le aree che fino alla legittimazione del 1963 risultano demanio in libero possesso del Comune si precisa, salvo ulteriori accertamenti, che le maggiori estensioni sono quelle sulle quali sorge il quartiere di case popolari della Marina Sud e lo Stadio Adriatico.

Pescara, 12 Agosto 1993

Arch. Emilia MICHETTI

Documenti di riferimento per la relazione riassuntiva dello stato delle terre appartenenti al Demanio Comunale della città di Pescara.

- 1) Relazione storico- giuridica dei beni demaniali appartenenti al Comune di Pescara (Geom. Tudini – 1935).
- 2) Progetto sistemazione demaniale della Contrada Saline. Relazione (Geom. Tudini – 1940).
- 3) Progetto sistemazione demaniale della Contrada saline. Elenco alfabetico degli occupatori. (Geom. Tudini – 1940).
- 4) Sistemazione demaniale del Comune di Pescara. Elenco degli occupatori. (Geom. Tudini – 1940).
- 5) Sistemazione demaniale del Comune di Pescara demanio Contrada “Saline”. Elenco generale descrittivo degli occupatori e relativi calcoli (Geom. Tudini – 1940).
- 6) Copia dell’ordinanza di legittimazione dell’11 ottobre 1941 relativa al demanio “Saline” del Comune di Pescara.
- 7) Relazione peritale relativa al demanio del Comune di Pescara in evasione dell’incarico conferito con ordinanza in data 20 – 24 ottobre 1953 (Geom. Tudini – 14 marzo 1957).
- 8) Sentenza Commissariale 13 marzo – 27 maggio 1958 n. 5 Rep.
- 9) Ordinanza 25.01.1963 del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici in esecuzione della sentenza del 1958.
- 10) Ordinanza di legittimazione del 29.12.1970 con allegata la relativa sentenza del 15.10.1970 riferita ad una occupazione.

Incarichi per l'accertamento e rivendica delle terre appartenenti al Demanio del Comune di Pescara.

11 marzo 1929

Decreto Regio Commissario Ripartitore per la liquidazione degli Usi Civici in Abruzzo e Molise nomina il Geom. Domenico TUDINI perito istruttore demaniale del Comune di Pescara.

PRECEDENTI

- 1) 1851 – Incarico Ing. Raffaele FEDELE.
1858 – Relazione con lo stato e planimetria del demanio in contrada Saline. Approvato con ordinanza dell’Intendenza della Provincia di Chieti omologata con R.D. 7 dicembre 1859.
- 2) L’agente demaniale Roberto BREDÀ con relazione del 25.04.1908 riferiva che dopo l’identificazione ed ubicazione della consistenza demaniale secondo i confini relativi da una pianta topografica del 4.2.1858 dell’Ing. Raffaele FEDELE, incaricava il perito COPPA, di verificare il demanio dell’Ente attribuito dalla Commissione Feudale dell’11 luglio 1810.
- 3) Tali operazioni non furono completate perché il tecnico sosteneva che sarebbe stato necessario verificare, oltre alle notizie del catasto provvisorio del 1814, quelle dell’onciario dell’Università di Pescara esistente presso l’Archivio di Stato a Napoli.
- 4) Con Decreto Prefettizio del 10.12.1912 nominato agente demaniale Ing. Federico DE MARCO in sostituzione del dimissionario BREDÀ, ma tale nomina non venne mai partecipata al DE MARCO, il quale richiamato non poteva più accettare l’incarico.
- 5) 30 maggio 1925 – rapporto del Sindaco il quale riferisce che i demani denominati Saline e Raiale sono tuttora in possesso dei privati e che le operazioni di accertamento e rivendica iniziate sin dal 1908 rimasero poi interrotte.
- 6) Con Decreto 30.8.1925 nominato Cav. Francesco DE ANGELIS.
- 7) Venuto a mancare il DE ANGELIS fu proposto il Geom. TUDINI, nominato l’11.3.1929.

Relazione riassuntiva sullo stato delle terre appartenenti al Demanio Comunale della città di Pescara.

Punto cardine per capire la situazione delle “terre civiche” è la relazione storico-giuridica dei beni demaniali appartenenti al Comune di Pescara, redatta dal geom. Domenico TUDINI nell’anno 1935 e gli atti e sentenze conseguenti.

- Con decreto dell'11 marzo 1929, il Commissario Ripartitore per la liquidazione degli usi civici di Abruzzo e Molise, nominò il Geom. Tudini perché tenendo "presenti i precedenti accertamenti, gli atti, le relazioni e tutti gli altri documenti esistenti presso questo Regio Commissariato, nei pubblici archivi nonché i dati e le mappe dei catasti antichi e recenti", accertasse la consistenza, ubicazione e natura giuridica dei beni del Comune di Pescara, nonché i diritti di uso civico e qualsiasi altro godimento di terre spettanti alla popolazione.
- Rilevasse, altresì, tutti i possessi esistenti sulle terre demaniali distinguendo i legittimi dagli abusivi, redigendo per questi ultimi lo stato prescritto dall'art. 29 del Regolamento 26-02-1928 n. 332, liquidando per le terre da reintegrarsi i frutti indebitamente percepiti.
- Si dette mandato di formare un piano planimetrico per le terre illegittimamente occupate.
- Il perito depositò il 29-06-1935 la relazione storico giuridica, comprendente l'accertamento e la identificazione dei demani del Comune di Pescara.
- I demani enunciati nei documenti e di cui si parlerà separatamente sono: il Demanio Comunale Raiale, il demanio di Spoltore, il demanio contrada Saline e Palata e la Selva dei Chiappini sulle sponde del fiume Pescara.

DEMANIO CONTRADA RIALE

Per quanto concerne la identificazione del demanio detto "Raiale della contrada Madonna del Foco" il Geom. Tudini riferisce, nella relazione storico-giuridica del 1935, che nonostante ricerche accurate presso il Grande Archivio di Stato di Napoli, nell'archivio provinciale di Chieti ed in quello di comunale di Pescara non fu possibile trovare notizie concrete sull'origine e consistenza di suddetto demanio.

Elenca tutti i fascicoli consultati ma definisce le notizie raccolte confuse e malamente documentate tanto da non rendere possibile la sicura identificazione del demanio Raiale.

Rileva che nel 1851, il Consiglio decurionale aveva dichiarato: "che il terreno il quale componeva l'antico Raiale, di spettanza anche del demanio comunale da taluni anni in qua venne usurpato quasi nella totalità da coloro che sono a confine".

Segue un elenco di documenti esaminati risalenti ad anni tra il 1851-1858, e si parla di un Consigliere D'INNOCENTIS che doveva verificare il demanio del "Gran Raiale" e "Saline" ma avendo per il primo difficoltà nella misurazione dei fondi e non trovando aggiustamenti con gli occupatori non definì la situazione tanto che nella relazione finale non nominò affatto il Raiale che passò in totale dimenticanza.

Tudini consiglia una misurazione di tutta la zona, compresi i possessi privati per poi trovare la estensione del Raiale per differenza. Chiude la relazione riportando da "Quarci ed apprezzati del 1753" del Regio Archivio di Stato di Napoli l'elenco degli intestatari dei possessi privati siti nella zona del Raiale e confinanti con la strada o con il fosso omonimo. Aggiunge che "stabilito la ubicazione precisa di detta zona bisogna misurare tutto il comprensorio e togliere da questa superficie la somma delle aree elencate; la differenza rappresenta l'usurpazione a danno del demanio Raiale (anno 1753!!! con le superfici calcolate in tomoli).

A conclusione della "relazione al progetto della sistemazione demaniale" del 1940 torna su questo demanio e dichiara a pag. 30:

"Come giustamente è stato rilevato con la ripetuta nota trasmessa allo scrivente in data 14 agosto 1935 n. 2926 la identificazione del demanio denominato Raiale, con gli elementi, i dati, e le notizie a disposizione del sottoscritto è riuscita impossibile, perché le notizie fornite dall'Onciario, dato la piccola estensione, non sono sufficienti.

Il lungo tempo trascorso, e quindi, la mancanza di indicatori pratici della località hanno fatto desistere dal suddetto accertamento. La proficuità dell'operazione, se fosse possibile la riuscita,

non risulta giustificata dal valore del fondo da recuperarsi dato la prevedibile piccola estensione”.

E ancora nella sentenza Commissariale del 1958 (pag. 9 punto 3) si torna sull'argomento nei termini seguenti:

“Per poter identificare il demanio Raiale e stabilirne la estensione è necessario procedere alla misurazione di tutte le zone, togliere dalla superficie di tutto il comprensorio la somma delle aree elencate secondo il Quarci ed apprezzati del 1753; la differenza presenta l'usurpazione a danno del demanio Raiale”.

DEMANIO DEL COMUNE DI SPOLTORE

Nella relazione, Tudini menziona anche “il demanio di Spoltore del Comune di Pescara, rappresentato dal demanio comunale di Villa Caprara” in seguito frazione di Spoltore.

E riferisce che con sentenza del “G.C. Civile di Aquila” del 1842 detto demanio fu “assoggettato a divisione per cui due terze parti di esso dell'estensione complessiva di ettari 94, 06 55 furono staccate in favore del Comune e con ordinanza portata ingiudicata del 20 maggio 1867 venne approvata detta operazione, di esse parti si dispose la quotizzazione che però non venne eseguita”.

Successivamente con ordinanza del Prefetto di Teramo del 2 aprile 1887 venne omologata la conciliazione tra il Comune di Spoltore e 99 occupatori delle terre demaniali per l'estensione appunto di ettari 94, 06 65.

Nel 1940 aggiunge (a p. 32) che “per il demanio dell'ex Comune di Spoltore, oggi aggregato al Comune di Pescara, si ricorda quanto è stato detto nella relazione storico-giuridica per cui non rimane altro che proporre,, la verifica delle quote assegnate ai 99 occupatori delle terre demaniali Borea, Borea e Solagne e Solagne Fontecchia tutte del demanio di Villa Caprara, per conoscere se gli occupatori hanno venduto o abbandonato la loro quota durante il periodo del divieto.

Nella Sentenza Commissariale del 1958 n. 5 Rep. a pag. 9 punto 4 si parla ancora di questo demanio solo nei seguenti termini:

“Il demanio di Spoltore del Comune di Pescara è rappresentato dal demanio di Villa Caprara”.

DEMANIO DEI CHIAPPINI

Riguardo a questo demanio abbiamo due sentenze di riferimento citate e riportate in parte (da pag. 5 a pag. 27) nella relazione storico-giuridica del 1935: la prima del 2 gennaio 1810 “tra il Comune di Pescara ed il già Barone Marchese del Vasto” (D'Avalos) e la seconda dell'11 luglio 1810 che riporta “veduto il diploma del 10 novembre 1384 per mezzo del quale la Regina Margherita...” “La camera (Marchesale n.d.r.) possiede la Selva dei Chiappini di la dal fiume che incomincia dalla Vallicella verso Villa Rampina, e tira lido lido all'altra vallicella del Mazzocco, che divide il territorio di Pescara da quello di Montesilvano di sopra La selva dei Chiappini verso Francavilla che incomincia verso le terre della Palata e tira lido lido al mare sino a Vallelongo”. Si fa riferimento, di seguito ad altre varie perizie e sentenze ripercorrendo i vari secoli.

Nel 1811, l'8 gennaio la perizia Colanzi-Dottorelli riporta la decisione della Commissione Feudale dell'11 luglio 1810 dalla quale si rileva che:

“Dichiara appartenere all'ex feudatario i locali dette delle due selve dei Chiappini e competervi ai cittadini soltanto il pascolo delle mortelle anche per causa di commercio tra i cittadini”.

Praticamente, interpretando la decisione della Commissione Feudale del 1810 (di cui era relatore il Cav. De Thomas) seguita dal R.D. del 30 maggio 1811, si evince che non esisteva la feudalità universale del Comune di Pescara sulle due Selve dei Chiappini le quali appartenevano ai Marchesi D'Avalos. Ai cittadini competeva soltanto il pascolo delle mortelle che crescevano nelle selve (piante di mirto da cui pare si ricavasse anche l'incenso).

Le parti in causa non gradirono la decisione della Commissione, addivenendo ad una transazione in base alla quale il Comune rinunciò al diritto di pascolo, ricevendo come corrispettivo una parte di territorio in piena ed assoluta proprietà.

Nel 1940 con la relazione al progetto di sistemazione il Geom. TUDINI torna sulle "Zone demaniali denominate Selva dei Chiappini" (a pag. 31) nei termini di seguito riportati:

"Per quanto concerne alla identificazione delle due zone dei demanii in contrada Selva dei Chiappini, una accantonata a favore del Comune di Castellammare e l'altra accantonata a favore del Comune di Pescara, con l'ordinanza De Thomas del 1811 a compenso del pascolo delle Mortelle riconosciute con la sentenza della Commissione feudale dell'11 luglio 1810, lo scrivente non è ancora sicuro della identificazione eseguita, per cui appena si è convinto, previi altri sopralluoghi, della felice riuscita dell'operazione di identificazione rimetterà il relativo progettino di sistemazione demaniale. Le estensioni da accertare e da identificare sono:

- 1) a favore del Comune di Pescara Moggia II, quarte 3 e misure 4 ½;
- 2) a favore del Comune di Castellammare moggia 3, quarte 2 e misure 3.

Come vedesi la superficie da accertare è relativamente piccola per cui difficoltà nell'eseguire tale operazione, ma essa è di sicura riuscita".

Dopo tale data non si trovano più riferimenti alle Selve dei Chiappini nei carteggi intercorsi tra il Commissariato e il tecnico, né tantomeno nelle sentenze pronunciate in seguito.

C'è una sola eccezione riferita alla Sentenza Commissariale del 1958 (pagg. 9 e 10) al punto 2 "I demani ex feudali del Comune di Pescara sono:

- a) il terreno della estensione di tomoli 4, quarte 3 ed un quarto di misura, oltre due quarte e due misure occupate da strade, nella selva della Palata, accantonata a favore del Comune di Pescara con perizia Dottorelli e Colanzi, redatta in esecuzione della sentenza della Commissione Feudale dell'11 luglio 1810;
- b) il terreno accantonato con la suddetta perizia Dottorelli e Colanzi a favore della Villa di Castellammare, della estensione di misure 11, segnato in colore rosso carico, circoscritto con linee di colore verde, nella planimetria dei citati periti".

Nella sentenza del 1958 le dimensioni degli accantonamenti sono diverse e non è dato di sapere, a tutt'oggi, quando l'accantonamento di parte delle Selve sia avvenuto e in che modo.

DEMANIO SALINE

L'unico demanio di cui il geom TUDINI riuscì a fare la verifica producendo un elenco degli occupatori e un progetto di sistemazione è quello denominato Saline che interessava la zona a destra del Fiume Pescara all'incirca fino all'attuale Stadio e dal mare fino ad oltrepassare di poco la linea ferroviaria Nord-Sud.

Base degli accertamenti per il demanio Saline furono, per il tecnico incaricato:

- la relazione e la planimetria (esiste copia di quest'ultima) redatta dal Geom. Fedele nell'anno 1858 più varie ordinanze e sentenze sia antecedenti che seguenti;

- una perizia denominata Dottorelli-Colanzi risalente all'8 gennaio 1811 (non esiste traccia nel carteggio in possesso del Comune e del commissariato) in esecuzione della sentenza della Commissione feudale dell'11 luglio 1810.

Il geom. Tudini nella sua relazione storico-giuridica riferisce che le conclusioni delle ricerche del Fedele furono, al 9 ottobre 1858, le seguenti:

- "Dal riportato stato risulta che l'estensione occupata dai cittadini è di tomoli 235.0.1.1 dell'antica misura".

Oltre all'estensione occupata come sopra da suddescritti cittadini, il Comune possiede in detta contrada Saline le seguenti partite consistenti in monticelli di arena e terreni paludosi nella stagione invernale, questi trovansi contrassegnati in pianta con le lettere maiuscole dell'alfabeto e ne vengono riportate le rispettive estensioni, finché venendo occupate da censitarii limitrofi possa sopraimporsi il corrispondente canone, oppure affinché il Comune possa censirli per farli migliorare".

Numerati A-B-C-D-E-*G-H-I-K-L-M-N-O per un totale di tomoli 4.0.3.3.

"Il terreno non ancora occupato a contatto del ponte della palata" (nelle vicinanze dell'attuale V.le Pepe) "e che trovasi segnato in pianta con la lettera Q, nella stagione invernale è paludoso e può somministrare uno scarso pascolo, misura tom. 2.0.0.3".

Il terreno che resta tra il fiume Pescara e le porzioni occupate dai cittadini segnati in pianta con la lettera R, color verde è di ottima qualità ma serve di sbarco agli oggetti che si immettono dall'estero tom. 3.1.2.3.

"Finalmente l'estensione arenosa tra il mare Adriatico e le porzioni occupate dai cittadini segnati in pianta con la lettera S è dell'estensione di tom. 52.0.3.1.

Riguardo "Delucidazione del rapporto del presente stato con la pianta del demanio saline" Tudini riassume, a pag. 30:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Le terre segnate in bianco nella pianta corrispondono a quelle che proprietari tenevano intestate in catasto che ammontano a | tom. 175.3.2.3 |
| 2) Il color giallo indica le occupazioni a danno del demanio comunale | tom. 235.0.1.1 |
| 3) Il color verde, lettera Q, indica un terreno ricoperto dalle acque nella maggior parte dell'inverno e della primavera e perciò non ancora occupato da alcuno che col tempo potrà bonificarsi e censirsi | tom. 2.3.2.5 |
| 4) Il color verde lettera R trovasi destinato al carico e scarico delle merci | tom. 3.2.2.3 |
| 5) Il color rosso chiaro con le lettere da A ad O indicano i monticelli di arena interspersi alle quote occupate e ridotte a coltura, queste col tempo potranno ridursi coltivabili, nel qual caso il Comune potrà censirli | tom. 4.0.3.3 |
| 6) Finalmente la lettera S rosso chiaro indica un suolo tutto arenoso insuscettibile di alcuna produzione con i metodi ordinari, ma non è difficile che col tempo, con straordinarie fatiche, venga ridotto fruttifero, nel qual caso formerà pure oggetto di censurazione | tom. 52.0.3.1 |
| tot. | tom. 473.1.2.0 |

Lo stato Fedele del demanio delle Saline fu approvato con ordinanza dell'Intendenza della Provincia di Chieti in data 7 luglio 1859, la quale venne omologata con Decreto Reale 1° dicembre 1859, il tutto registrato a Chieti il 2 giugno 1860 n. 5570.

Detta ordinanza stabiliva che il Demanio Saline consisteva, oltre che nella zona (S) arenosa e prossima alla spiaggia, nell'area (R) lungo la riva del fiume per lo sbarco delle merci, nella zona

del lago della Palata (Q) insuscettibile di alcuna produzione, in tom. 235.0.1.1 occupati da coloni giusto lo stato del 9 ottobre 1858.

Dall'elenco precedente rimanevano esclusi altri tom. 4.0.3.3 (monticelli di arena) "non occupati perché inutili, salvo il censimento ove se ne presenta in avvenire l'opportunità".

* manca la lettera F.

Quindi il Tudini scrive che "da quanto si è detto nello stato Fedele si addivene alla conclusione, in virtù delle vigenti disposizioni legislative, che il demanio Saline e Palata oggetto della presente sistemazione definitiva deve riguardare:

1) Zona arenosa, lettera S	tom.	52.0.3.1
2) " " " R	tom.	3.1.2.3
3) " " " Q	tom.	2.0.0.3
4) Superficie occupata da monticelli di arena distinta con le lettere A-B-C-D-E-G-H-I-K-L-M-N-O	tom.	4.0.0.3
	tot.	tom. 61.2.0.0

"Per la estensione di tomoli 235.0.1.5 al sottoscritto non incombe il dovere di prenderla in considerazione per la definitiva sistemazione giacché esiste il trascritto Sovrano decreto in data 2 giugno 1860 n. 5570".

RELAZIONE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL 1940

Nella relazione allegata al progetto di "Sistemazione demaniale della contrada Saline" datata 6 settembre 1940 redatta sempre dal perito TUDINI, viene riportato nelle prime pagine il decreto del R. Commissario Ripartitore per la liquidazione degli Usi Civici negli Abruzzi dell'11 marzo 1929 per il conferimento dell'incarico allo stesso e di legge testualmente (a pag. 6): "Non è poi assolutamente il caso di ritornare sulla operazione di censuazione del demanio comunale "SALINE" conclusasi con R. rescritto 24 novembre 1859, trattandosi di operazione definitiva, anche quanto al riconoscimento dei possessi privati constatato con lo Stato Fedele del 9 ottobre 1858 per l'estensione di tomoli 175.9.2.3.

Occorrerà, invece, verificare piuttosto se a quali sconfinamenti si siano posteriormente verificati ad opera degli stessi censitarii o di altri sulla residua parte del demanio rimasto libero per effetto dell'ordinanza "identitizia del 7 luglio 1859".

Più avanti (pagg. 10-11) il TUDINI ribadisce: "..... risulta, che l'estensione complessiva del demanio in oggetto era di tomoli 473.0.3.1 pari ad ettari 154, 47 66, ma in considerazione del compito al sottoscritto assegnato, il presente progetto di sistemazione deve riguardare le seguenti zone riferite allo Stato e planimetria Fedele:

- area occupata dai monticelli di arena distinte con le lettere A-B-C-D-E-G-H-I-K-L-M-N-O della estensione di tomoli 4.0.3.3 pari ad Ettari 1, 35 09
- il terreno occupato a contatto del ponte della palata, e che trovasi in pianta con la lettera Q di tom. 2.0.0.3 pari ad Ettari 0, 67 70
- il terreno che resta tra il Fiume Pescara e le porzioni di cittadini segnata in pianta con la lettera R (tom. 3.1.2.3) Ettari 1, 09 24

d) l'estensione arenosa tra il mare Adriatico e le porzioni occupate dai cittadini segnata con la lettera S pari a tomoli 52.032	Ettari 7, 01 02
TOTALE	Ettari 20, 13 25

Riscontrando nella planimetria Fedele, troviamo che manca la lettera F dei monticelli di arena, forse la quantità di detta lettera F è comprensiva nella lettera G, in ogni modo tutte le zone rappresentanti gli antichi monticelli di arena sono state riportate nell'unità planimetria generale del demanio contrada Saline attribuendo ad ogni zona la stessa lettera della planimetria Fedele.

Le operazioni di campagna svolte sono mirate innanzi tutto alla identificazione del demanio contrada Saline secondo l'antica planimetria dell'Ing. Fedele, poi alla identificazione delle terre censite con il R. rescritto in data 1859, ed infine alla identificazione delle zone rimaste libere, al Comune di Pescara, nelle dimensioni stabilite dalla predetta planimetria.

Questa operazione come le altre elencate è stata laboriosissima dovendo delle volte accertare delle piccole superfici occupate da molti individui.

Il rilievo generale delle suddette terre demaniali fu eseguito, come è stato detto nella relazione storico giuridica, prima della redazione della medesima, ma oggi molti proprietari sono cambiati e molti frazionamenti di quote sono avvenuti.

Molte incertezze si sono presentate, ma tutte sono state risolte con precisione previi diretti controlli sul luogo onde evitare possibilmente, eventualità di errori di superficie e di intestazioni.

Come vedesi dall'unità planimetria, la linea di color verde delimita l'antico demanio contrada Saline, secondo la pianta Fedele, il quale si estende nella zona oggi, abitata, di Pescara Centrale.

Il color rosso con le lettere di ogni rispettiva zona indica le terre rimaste libere al comune e che fanno parte della presente sistemazione definitiva. Il color giallo indica una zona asportata (o rettificata) dal fiume Pescara".

Le zone identificate, come risulta dall'unito elenco degli occupatori, allegato n. 3 assommano ad ettari 35, 90 94.

"La differenza di superficie tra lo stato Fedele e quella come sopra riscontrata ed identificata è dovuto all'aumento della zona di arenile per il mare che si ritira.

Come vedesi dall'unito elenco parcellare degli occupatori ogni zona è stata occupata dai proprietari limitrofi, o da altri naturali, le superfici occupate dai singoli sono piccolissime per cui difficoltoso è stato l'accertamento".

A pag. 14 continuando si legge: "Legittimazione delle terre occupate: tutte le zone occupate possono essere legittimate perché nella maggior parte sono delle piccole estensioni ove è stata costruita una casa, o dei terreni ridotti a coltura, essendo essi in passato, come viene dallo stato Fedele, dei monticelli di arena, degli arenili e delle zone paludose".

A pag. 29 sotto la voce delucidazioni: "Dall'elenco degli occupatori allegato 3 risulta che la superficie libera rimasta al Comune di Pescara e tenuta oggi dallo stesso in possesso è di ettari 8, 36 36; la superficie occupata dai privati è di ettari 9, 74 54.

Il presente progetto di sistemazione definitiva riguarda appunto alla zona occupata dai privati sul Demanio contrada Saline, che come risulta dall'allegato n. 4 sono in numero di 95 oltre al Comune ed al Demanio dello Stato".

Tudini ribadisce (pagg. 29-30) "..... il sottoscritto non si è interessato degli sconfinamenti avvenuti tra gli antichi censitari del rimanente demanio contrada Saline, secondo lo Stato Fedele. Qualora il R. Commissariato lo ritenesse opportuno potrebbe essere eseguito, come

pure potrebbe essere verificato se i detti censitari hanno venduto o abbandonato la loro quota durante il periodo del divieto

Non consta se delle aree facenti parte della zona occupata siano o no state acquistate direttamente dal Comune di Pescara da parte degli occupatori”.

ORDINANZA DI LEGITTIMAZIONE DEL 1941

Andando avanti nel tempo nell'esame dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale, dopo la relazione al progetto di sistemazione datata 1940 precedentemente menzionata, troviamo “Copia dell'ordinanza di legittimazione dell'11 ottobre 1941 relativa al demanio Saline del Comune di Pescara”.

Nella narrativa troviamo che il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici negli Abruzzi scrive testualmente “Visto il progetto tecnico di sistemazione del demanio Saline del Comune di Pescara, redatto dal perito Geom. Domenico TUDINI, debitamente depositato e pubblicato presso la segreteria del Comune predetto.

Ritenuto che il sopra indicato demanio, posto nella zona compresa tra il fiume Pescara, il mare Adriatico e il vecchio abitato di Pescara, è stato in parte e cioè per la estensione di tomoli 235.0.1.5, già sistemato con le operazioni di censuazione conclusesi con l'ordinanza dell'Intendente di Chieti del 7 luglio 1859, approvata con reale rescritto del 24 novembre successivo, e per la parte residua ancora da sistemarsi è stato riscontrato dal perito della estensione di ettari 18, 79 02, non potendo nell'ambito di esso ritenersi comprese le zone, della complessiva estensione di ettari

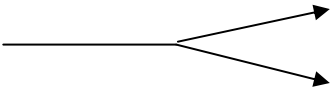
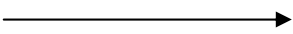
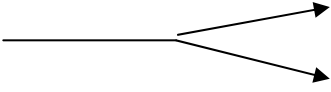
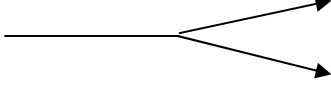
17, 80 04, dallo stesso perito riconosciute appartenenti al demanio dello Stato, come che costituenti spiaggia del mare o pertinenze della stessa per compiute opere di bonifica”.

Vengono oltremodo definiti demanio dello Stato altri ettari 1, 19 50 cosicché il demanio comunale tuttora soggetto a sistemazione, secondo le risultanze del sopra menzionato progetto, resta determinato in ettari 17, 59 52 di cui ettari 10, 42 66 posseduti da privati ed ettari 7, 16 86 posseduti dal Comune.

“Ritenuto che per ettari 4, 60 55 del demanio occupato i possessori hanno proposto domanda di legittimazione, e che il richiesto beneficio può concedersi, ricorrendone le condizioni di legge, laddove per i residuali ettari 5, 82 11, pur essi in possesso di privati, deve farsi riserva di ogni provvedimento in esito al giudizio in contenzioso provocato dalle opposizioni di questi ultimi”.

Il decreto di conseguenza nel 1° punto indica quali siano le particelle erroneamente comprese nel demanio comunale e nel 2° punto concede a favore di n. 80 soggetti (in realtà si riscontrano solo 75 nominativi nell'elenco alfabetico degli occupatori), la legittimazione delle occupazioni del demanio Saline per la estensione di ettari 4, 60 55. Nel 3° punto si stabilisce un canone che, regolato dalla legge in materia di enfiteusi, doveva essere pagato non oltre il 31 agosto di ciascun anno, oltre agli arretrati relativi agli anni 1940 e 1941.

TABELLA RIASSUNTIVA

Demanio comunale da sistemare	Ha 18, 79 02
Non compreso demanio dello stato	Ha 17, 80 04
Ha 18, 79 02	
Detrarre 1, 19 50	
Ha 17, 59 52	
Ha 10, 42 66	

DEMANIO CONTRADA SALINE

Raffronto tra elenco generale descrittivo degli occupatori del 1940 e l'ordinanza di legittimazione del 1941

Occupatori non oggetto di legittimazione nella sentenza del 1941									
numero		generalità	dati catast.		superficie			superf. totale	zona di rif.
ord.	rif. elenco occupati		fog.	particella	Ha	a	ca		
1	2	Palmerini Zaira	28	73/a		1	10	4.15	A
				73/b			90		B
				78/a		1	70		B
				73/c			45		C
2	20	Ricci Filomena	27	363/a		2	70	85.38	G
				362/a		5	75		L
				361		60	37		S
				363/b			34		I
				356/a		1	40		K
				363/d			49		K
				332/a		14	33		S
3	22	Camplone Sabatino	27	378		2	48	2.48	G
4	31-88	D'Annunzio Addolorata	27	201/a		13	92	22.20	M
				201/b		1	96		O
				201/c			34		O
				201/d			38		O
				117/a		1	50		S
				117/b			54		S
				117/c		2	76		S
				201/e			80		S
5	36	Haiz Alessandro	28	404/a		16	50	16.50	S
6	37	Clerico Michele	28	145/a		6	33	36.03	S
				145/b		29	70		S
7	42	Di Girolamo Anna	28	145/8		1	98	1.98	S
8	44	Orazii Quinto	28	143		20	60	80.75	S
				142		55	20		S
				141		4	95		S
9	45	D'Anchino Enea	28	140		47	80	1.68.45	S
			27	364/a		36	25		S
				451		84	40		S
10	48	Rossi Antonio	27	337		59	98	63.28	S
				336/a		3	30		S
11	49	Giacometti Adelia	27	217/a		7	41	7.41	S
12	54	Setta Francesco	27	226		10	80	31.20	S
				264		9	20		S
				153		11	20		S
13	55	Società Mediterranea Carboni	27	223		6	21	40.81	S
				224					S
				225		34	60		S
14	62	Morelli Carmine	27	118			33	0.33	S
15	64	Di Giovanni Andrea	27	120/a		1	65	1.65	S
16	67	De Bonis Emilia	27	121/a			52	0.74	S
				121/b			22		S
17	69	Società Moroni e Keller	27	100/a			93	14.33	S
				98/a			9		S
				98/b			16		S
				141/a		13	15		S
18	77	(D'Emilio Giovanni) Emiliano G. Palombo Antonio	27	149/c		1	24	1.24	S

19	91	Cipollone Antonio	27	135/a		2	74	3.20	S
				136/a			46		S
			TOTALE GENERALE: →					5.82.11	

RELAZIONE PERITALE DEL 14 MARZO 1957

Il 10 marzo 1957 i Geom. TUDINI invia al Commissario Ripartitore una relazione peritale, come da incarico conferitogli nel 1953, relativa alla vertenza con gli occupatori demaniali del Comune di Pescara.

Una precisazione importante che viene ribadita più chiaramente è quella di pag. 15 punto 2° “Dei tomoli 235.0.1.1 del demanio in contrada Saline censiti con lo Stato Fedele redatto in data 9 ottobre 1858 e conclusosi con il R. rescritto in data 24 novembre 1859 non si è affatto occupato lo scrivente in quanto non fu oggetto della redazione del progetto di sistemazione demaniale del Comune di Pescara in data 9 settembre 1940 per cui i terreni, elencati e tenuti in possesso dai citati occupatori””non fanno parte dei tomoli 235.0.1.1 regolarmente censiti ai possessori”.

Al punto 3° “Lo stesso dicasi dei tomoli 175.9.2.3 di terreni di proprietà privata per i quali il sottoscritto non si è mai occupato”.

A pag. 9 aveva ribadito che il progetto di sistemazione di sua competenza doveva riguardare le terre indicate con le lettere Q, R, da A ad O per i monticelli di arena ed S per un totale di tomoli 61.2.0.0.

Elenca, poi, n. 22 occupatori delle terre civiche sopra menzionate riportando il numero di riferimento nell'elenco descritto del 1940, la lettera dell'alfabeto identificativa delle terre stesse, e la quantità detenuta in ettari.

Occupatori in base a relazione peritale del 1957							
numero		generalità	superficie			zona di riferimento	note
ord.	rif. elenco occupati		Ha	a	ca		
1	20	Ricci Filomena		85	36	G – L – S – I – K	N*
2	48	Rossi Antonio		63	28	S	N
3	37	Clerico Michele		36	03	S	N
4	44	Orazii Quinto		14	33	S	N*
5	69	ditta Moroni – Keller		14	33	S	N
6	54	Setta Francesco, Claudio e Vinicio		31	10	S	N*
7	45	D'Anchino Enea	1	68	45	S	N
8	36	Haiz Alessandro		16	50	S	N
9	22	Camplone Sabatino		2	48	G	C
10	42	Di Girolamo Anna		1	98	S	C
11	55	Società Mediterranea Carboni		40	81	S	C
12	61	Barone Costantino		15	68	S	C – L
13	62	Morelli Carmine			33	S	C
14	64	Di Giovanni Andrea		1	65	S	C
15	67	De Bonis Emilia			74	S	C
16	91	Cipollone Antonio		3	20	S	C
17	51	Di Francescantonio Giuseppe		58	40	S	C – L
18	49	Giacometti Adelia		7	41	S	C
19	2	Palmerini Zaira		4	15	A – B – C	C
I N T E G R A Z I O N E							
1	31	eredi di D'Annunzio Addolorata		21	40	M – C – S	*
2	61	Di Giovanni Carmela in luogo di Barone Costantino		6	18	S	L
3	77	D'Emilio Giovanni Emiliano Giovanni - Palombo Antonio		1	24	S	

N.d.r.

N = non comparsi nella causa demaniale

C = contumaci

L = erroneamente citati perché legittimato nel 1941

* = le dimensioni sono riportate in modo errato rispetto all'elenco generale occupatori

SENTENZA COMMISSARIALE MARZO – MAGGIO 1958

Altro documento in ns. possesso è la Sentenza Commissariale del 13 marzo – 27 maggio 1958 per la causa demaniale tra il Comune di Pescara e i pretesi occupatori.

Sentenza fondamentale dopo l'ordinanza del 1941 che legittimava 75 occupatori e di cui si è già scritto.

In questa sentenza (da pag. 4 a pag. 8) si riassume brevemente la situazione delle terre civiche nel comune di Pescara e sono elencati i documenti di riferimento per gli accertamenti del Geom. Tudini che per chiarezza ricordiamo anche se già citati:

- 1) la relazione e lo stato Fedele, approvato con ordinanza dell'Intendenza della Provincia di Chieti, omologata con R.D. 7 dicembre 1859;
- 2) le sentenze 2 gennaio 1810 n. 13 – 11 luglio 1810 n. 48, 23 agosto 1810 n. 83 della Commissione Feudale tra il Comune di Pescara e il Marchese del Vasto;
- 3) la perizia Pietrantonì Colanzi e Federico Dottorelli dell'8 gennaio 1811;
- 4) le deliberazioni del Decurionato di Pescara, in data 19 luglio 1836 e 19 ottobre 1851;

Viene poi riassunta la situazione generale degli altri demani (già trattati separatamente n.d.r.) per approfondire il Demanio Saline (in cui sono comprese le zone indicate nelle planimetrie con le lettere da A ad O, S, R, Q) per il quale (pag. 9) si legge:

“In base agli accertamenti praticati dal perito Tudini il Commissario ordinò in data 26 maggio 1941 la comparizione avanti a sé del Comune di Pescara e dei pretesi occupatori (assommavano in totale a n. 26 n.d.r.) per poter emettere i provvedimenti in merito alle rilevate occupazioni”.

Nel corso del dibattimento furono citati gli occupatori che, secondo la relazione peritale del Tudini del 1957, a quella data non avevano inoltrato richiesta di legittimazione e che quindi non facevano parte del gruppo dei 75 nominativi di cui alla Sentenza Commissariale dell'11 ottobre 1941.

Alcuni degli occupatori che assommavano al numero di 20, in n. 8 proposero regolare opposizione adducendo svariate ragioni per dimostrare la non demanialità delle aree da loro “possedute”, tra cui le principali furono la legittimità del possesso facendo riferimento ad atti e documenti, l'inattendibilità della planimetria Fedele di cui (pag.17) “non si trovano né la relazione né il R.D. 1 dicembre 1859 che la rese esecutiva”, o il ritenere che il terreno occupato facesse parte del demanio dello Stato (essendo in prossimità del mare) e non del demanio comunale.

Altri occupatori (n. 4+1 avente causa di un occupatore contumace) presentarono istanza di legittimazione riconoscendo implicitamente la natura universitaria dei terreni che occupavano mentre in n. 8 (a cui bisogna detrarre l'avente causa quindi n. 7) furono contumaci.

Nelle motivazioni della sentenza (Diritto – pag. 24) si legge che “la materia del contendere è venuta a cessare nei riguardi degli occupatori”....(segue elenco dei 5 nominativi con i riferimenti catastali dei terreni interessati)..... che hanno a suo tempo presentato istanza di legittimazione, “sicché nei loro confronti dovrà essere provveduto, come di ragione, in sede amministrativa, nel caso che la legittimazione non sia stata ancora concessa”.

(Pag. 25) “Così pure deve dichiararsi cessata la materia del contendere rispetto agli occupatori” (segue elenco n. 7 nominativi di contumaci + 1 citato nel corso dell'istruttoria quale erede di una cittadina non citata inizialmente perché risultò sconosciuta + 1 quale avente causa per parte dei terreni alienati da altro occupatore) “che non hanno proposto opposizione e in ordine ai quali dovrà provvedersi per la reintegra in sede amministrativa”.

Riguardo alle opposizioni (pag. 25 punto B) “occorre distinguere gli antichi arenili, la cui formazione risale nella notte dei tempi, circondati ormai da terreni soggetti a coltura da parecchie generazioni, dagli arenili di recente costituzione e ancora a contatto del vero e

proprio lido all'epoca dello Stato Fedele, nonché degli altri terreni acquitrinosi o destinati ad uso pubblico sempre all'epoca del mentovato Stato Fedele”.

Vengono quindi definiti, in base alle varie leggi in vigore dalla eversione della feudalità fino all'epoca della sentenza, demanio della università cittadina "i monticelli di arena indicati nello stato Fedele, con le lettere da A ad O, venutisi, da secoli, a trovarsi interclusi fra le zone di demanio comunale, regolarmente censiti come tali, e già ridotte a coltura, e sui quali i cittadini esercitavano da tempo immemorabile l'uso del pascolo, erbatico e simili per un'estensione di tocoli 4.0.3.3 pari ad ettari 1, 35 09”.

Per quanto riguarda l'estensione arenosa (pagg. 26-27) di tocoli 52.0.3.1 pari ad Ha 17, 01 02 indicata nello Stato Fedele con la lettera S e venuta a trovarsi tra il mare Adriatico e il demanio comunale originario “è evidente che trattasi di terreni appartenenti allo Stato o a titolo di demanio vero e proprio o quanto meno di beni patrimoniali, e che in ordine a tale zona il Comune non può far valere alcuna pretesa, tanto più che essa ancora nel 1859 appariva insuscettibile di alcuna utile produzione e praticamente esente da una qualsiasi forma di sfruttamento da parte dei naturali del luogo”.

Seguono l'elencazione delle discipline giuridiche vigenti a riguardo nell'ex Reame di Napoli di cui l'Abruzzo faceva parte, seguito prima dal codice napoleonico durante l'occupazione francese, poi dal codice del Regno delle due Sicilie promulgato nel 1819 fino al 1860, e ancora dalla legislazione italiana successivamente al 1860.

Quindi a pag. 31 della sentenza si legge: “Erronee, dunque ed inaccettabili debbono ritenersi le conclusioni cui sono pervenuti prima l'agente Ing. Fedele e quindi il perito demaniale geom. Tudini nel senso di attribuire qualità di demanio universitario alla zona di arenile di che trattasi, ancora nel 1859 immediatamente attigua al lido del mare....”.

Né si ritiene accettabile la regola dell'accessione, a favore del Comune, del territorio abbandonato definitivamente dal mare in quanto rimasto aggregato al confinante e vicino a demanio della stessa natura, in quanto tali norme sono possibili solo per quella forma di essa che suole denominarsi alluvione e non per le terre lasciate scoperte dal mare.

Per quanto riguarda la zona indicata con la lettera Q a contatto con il ponte della Palata definito da Fedele un terreno ricoperto dalle acque nella maggior parte dell'anno e non occupato da alcuno per una estensione di tom. 2.3.2.5 (pag. 32) “.....è manifesto che deve essere ritenuto di proprietà dello Stato, alla stessa stregua degli arenili di recente formazione, se è vero che esso, ancora nel 1859, era sottoposto a periodica invasione delle acque marine e risulta insuscettibile dell'esercizio di veri e propri usi civici”.....

Riguardo allo spazio indicato con la lettera R, tra il fiume Pescara e la zona già occupata da cittadini che con riferimento al Fedele trovasi destinato al carico e scarico delle merci provenienti dall'estero o all'estero destinati, (pag.33) “non può essere considerato demanio universitario, sol che si ponga in evidenza l'uso che di esso nel corso dei secoli è stato fatto” “costituendo, in realtà, un tratto di spiaggia destinato a transito ed approdo, ancora all'epoca dello Stato Fedele, apparteneva già allora al demanio pubblico dello stato; e ammesso che la speciale destinazione, di cui sopra, sia successivamente cessata sarebbe venuta, se mai a far parte del patrimonio statale e non del demanio universitario del Comune di Pescara, i cui cittadini non vi hanno mai esercitato veri e propri usi civici. (Pag.34): “La disamina esperita dimostra che l'azione di reintegra può essere accolta solo in riguardo ai monticelli di arena indicati nello Stato Fedele con le lettere da A ad O mentre va rigettata per il resto”.

Quindi dall'esame del ruolo degli occupatori e pianta planimetrica relativa risulta che soltanto una delle oppositrici e precisamente Ricci Filomena fu Salvatore (pag. 35) “è in conformità di quanto premesso, soggetta a reintegra: per i terreni al fogl. 27 part. 363 a, 362 a, 363 b, 356a, e 363 d.. . La stessa, Ricci va altresì, condannata alla rivalsa dei frutti percepiti nell'ultimo trentennio”.

Nella sentenza, la pronuncia definitiva dichiara: (pag. 35 punto A) cessata la materia del contendere nei confronti degli occupatori (n.5) che avevano presentato istanza di legittimazione

salvo a provvedere in sede amministrativa nel caso la legittimazione non sia stata concessa, e degli occupatori (n. 7+2) che non avevano proposto opposizione e in ordine ai quali si dovrà provvedere per la reintegra in sede amministrativa.

(Pag. 36 punto B): Rigetta parzialmente le opposizioni proposte da Ricci Filomena fu Salvatore, ordinando la reintegra al Comune di Pescara per le parti di terreno di cui sopra per un totale di are 10.68 più una condanna a rimborsare i frutti indebitamente percepiti.

(Pag. 36 punto C): Si accolgono le opposizioni demaniali dichiarando che i terreni relativi agli altri (n.7) ricorrenti (oltre alla Ricci Filomena in parte) non appartengono al demanio comunale originario di Pescara.

OCCUPATORI CITATI nella causa demaniale (1941-1958)

1) RICCI Filomena.....	O
2) CAMPLONE Sabatino	L
3) HAIZ Alessandro	O
4) CLERICO Michele	O
5) DI GIROLAMO Anna	C
6) ORAZII Quinto	O
7) D'ANCHINO Enea	O
8) SOCIETA' MEDITERRANEA CARBONI	C
9) BARONE Costantino	* L
10) MORELLI Carmine	C
11) DI GIOVANNI Andrea	C
12) DE BONIS Emilia	C
13) SOCIETA' ANONIMA MORONI E KELLER	O
14) D'EMILIO Giovanni (avente causa PALOMBO Antonio)	L
15) CIPOLLONE Antonio	C
16) DI FRANCESCANTONIO Giuseppe	*L
17) SETTA Francesco, Claudio e Vinicio	O
18) PALMERINI Zaira	L
19) ISTITUTO CASE POPOLARI PROVINCIA DI PESCARA (in sostituzione di Giacometti Adelia pure citata dante causa all'Istituto)	C
20) ROSSI Antonio	O

N.d.r.:

L: occupatori che chiesero la legittimazione

O: occupatori che si opposero

C: occupatori contumaci

*: occupatori che avevano già legittimato nel 1941

In sede istruttoria (pag. 22 della sentenza) venivano citati:

- 1) D'ANNUNZIO COSTANTINO erede di D'ANNUNZIO ADDOLORATA non citata inizialmente perché risultò sconosciuta.
- 2) DI GIOVANNI CARMELA avente causa di BARONE COSTANTINO (ma aveva legitt. nel 1941 n.d.r.).
- 3) PALOMBO ANTONIO avente causa di EMILIANO Giovanni. Erroneamente era stato citato D'EMILIO Giovanni il quale si dichiarò estraneo ai fatti. (PALOMBO ANTONIO nell'udienza del 19/4/56 proponeva formale istanza di legittimazione).

ORDINANZA COMMISSARIALE DEL 25-01-1963

In data 25/1/63 il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici negli Abruzzi emette una ordinanza per la sistemazione demaniale della Contrada "Saline" che nella premessa puntualizza nuovamente gli atti di riferimento e più precisamente gli accertamenti effettuati dal Geom. Tudini, depositati e pubblicati presso il Comune di Pescara, giusto decreto Commissariale dell'8 ottobre 1940.

Si ribadisce che l'estensione complessiva accertata, nel progetto Tudini risulta di Ha 17, 59 52 di cui Ha 10, 42 66 occupati da privati ed Ha 7, 16 86 in libero possesso del Comune. Essendo stati legittimati Ha 4, 60 55 di demanio abusivamente occupato (con ordinanza commissariale del 17 ottobre 1941, approvato con R.D. 11 dicembre 1941) restavano da sistemare Ha 5, 82 11.

Vista la sentenza Commissariale 13 marzo-29 maggio 1958 con la quale fu disposta la reintegra a favore del Comune di Pescara nei confronti di n. 8 occupatori "perché in sede di pubblicazione degli atti di verifica, né proposero opposizione, né fecero dichiarazione di bonario rilascio, né presentarono istanza di legittimazione, per una superficie di Ha 0, 73 52;"

Rilevato che fu disposta la reintegra anche nei confronti di una ditta che, si chiarì, aveva già ottenuto la legittimazione con l'ordinanza del 1941 (quindi i 9 occupatori della sentenza del 1958 si riducono ad 8 n.d.r.);

Visto che con la stessa sentenza furono riconosciuti come appartenenti al Demanio Statale altri Ha 4, 90 04 (terreni tutti compresi nella Zona S n.d.r.);

"Considerato che la superficie di Ha 0, 18 55 sarà legittimata con successiva ordinanza commissariale" (Are 18, 55 coincidono con la sommatoria dei terreni detenuti da n. 3 occupatori facenti parte del gruppo dei 5 – che avevano richiesto la legittimazione ma che non ancora l'avevano ottenuta – sommati ai terreni occupati dalla Ricci Filomena e riconosciuti in parte demanio comunale n.d.r.);

Il Commissario ordina:

- 1) Sono escluse dal demanio del Comune di Pescara in quanto facenti parte del Demanio dello Stato le terre riportate in un quadro A formante parte integrante della ordinanza per Ha 4, 90 04 ;
- 2) Sono reintegrate al Comune di Pescara le terre di cui al quadro B per la complessiva estensione di Ha 0, 73 52;
- 3) Gli occupatori dovranno rilasciare le terre e pagare i frutti indebitamente percetti per i cinque anni precedenti il presente decreto.....

(N.d.r.): la "Successiva Ordinanza Commissariale" summenzionata che doveva riguardare are 18, 55 in realtà non fu mai emessa o quanto meno il provvedimento, per quanto risulta da accurate ricerche presso il commissariato agli Usi Civici, non fu mai perfezionato quindi anche tale superficie deve essere considerata tra i terreni da reintegrare a favore del Comune di Pescara.

Ordinanza Commissariale del 25/1/63 - Tavola riassuntiva –

Demanio Comunale	→	Ha 10, 42 66	occupati da privati
	→	Ha 7, 16 86	in libero possesso del comune

		totale	Ha 17, 59 52
Ha 10, 42 66	→	Ha 4, 60 55	legittimati con ordinanza del 1941
	→	Ha 5, 82 11	da sistemare
Sentenza 1958	→	Ha 0, 73 52	da reintegrare (n. 8 occupatori contumaci)
	→	Ha 4, 90 04	definito Demanio dello Stato (zona S)

			Ha 5, 63 56
Fu richiesta legittimazione ma non fu mai perfezionata	→	Ha 0, 18 55	

			Ha 5, 82 11

Avevano richiesto la legittimazione ma non ottenuta:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) Camplone Sabatino | are 2, 48 |
| 2) Palmerini Zaira | are 4, 15 |
| 3) Palombo Antonio | are 1, 24 |

Ricci Filomena con sentenza del 1958 doveva reintegrare	are 10, 68

	are 18, 55

In conclusione la superficie totale, facente parte del Demanio Comunale, da reintegrare in base alla ordinanza del 1963 consiste in:

Ha 0, 73 52 +
Ha 0, 18 55 =

Ha 0, 92 07

SENTENZA ED ORDINANZA COMMISSARIALE DI LEGITTIMAZIONE DEL 1970

In tempi più recenti l'unica sentenza di legittimazione di cui si ha copia è quella del 15/10/1970 seguita dall'Ordinanza di legittimazione del 29/12/1970 e Decreto del Presidente della Repubblica (19/5/71), regolarmente registrata e trascritta presso la Conservatoria di Chieti, inerente parte dei terreni riportati ai numeri 31 ed 88 dello stato degli occupatori (elenco generale descrittivo del 1940) a nome di D'Annunzio Addolorata e per essa D'annunzio Costantino erede, di cui erano venuti in possesso, dopo un trasferimento gli eredi Sigg. Pace Umberto, Iole e Vittorio:

LEGITTIMATI

Fg. 27 part. 201/a' mq	837
“ 201/b' mq	38
“ 201/c' mq	34
“ 201/d' mq	4
“ 201/e' mq	20

totale	mq 933

DA REINTEGRARE

part. 201/a''	mq 555
“ 201/b''	mq 158
“ 201/d''	mq 34
“ 201/e''	mq 60

	mq 807

come da frazionamento allegato ai documenti.

Il valore della legittimazione è stato stabilito in £. 11.582.000 a cui veniva aggiunto un canone annuo di £ 455.755.

Viene revocata limitatamente all'estensione di mq. 933 l'ordinanza di reintegra, pronunciata dal Commissariato il 25 gennaio 1963, che rimarrà invece ferma per le rimanenti aree estese mq 807.

In conclusione, dopo la sentenza del 1958 e l'ordinanza del 1963 che stabiliva in Ha 0, 92 07 i terreni da reintegrare, tenendo conto della legittimazione del 1970, le terre demaniali occupate da privati ed oggetto di reintegra sono:

Ha 0, 92 07 -
Ha 0, 09 33 =

tot. Ha 0, 82 74

numero		generalità occupatori dell'elenco del 1940	rif. catast. 1940		superficie			zona di rif.
ord.	ref. elenco occupatori del 1940		fog.	particella	Ha	a	ca	
1	42	Di Girolamo Anna	28	145/g		1	98	S
2	49	Giacometti Adele e per essa Istituto Autonomo Case Popolari provincia di Pescara	27	217/a		7	41	S
3	55	Società Mediterranea Carboni	27	223 224		6	21	S
				225		34	60	S
4	62	Morelli Carmine	27	118			33	S
5	64	Di Giovanni Andrea	27	120/a		1	65	S
6	67	De Bonis Emilia	27	121/a			52	S
				121/b			22	S
7	91	Cipollone Antonio	27	135/a		2	74	S
				136/a			46	S
8	31	Pace Vittorio, Umberto, Iole aventi causa D'Annunzio Costantino	27	201/a"		5	55	N
				201/b"		1	58	O
				2017d"			34	O
	88	Pace Vittorio, Umberto, Iole aventi causa D'Annunzio Costantino		201/e"			60	S
9	2	Palmerini Zaira	28	73/a		1	10	A
				73/b			90	B
				78/a		1	70	B
				73/c			45	C
10	22	Camplone Sabatino	27	378		2	48	G
11	77	Palombo Antonio avente causa Emiliani Giovanni	27	149/c		1	24	S
12	20	Ricci Filomena	27	363/a		2	70	G
				362/a		5	75	L
				363/b			34	I
				356/a		1	40	K
				363/d			49	K
TOTALE: →						82	74	

DEMANIO IN LIBERO POSSESSO DEL COMUNE DI PESCARA

Nell'elenco descrittivo degli occupatori del 1940 (come da tabella allegata) il Comune di Pescara deteneva in proprio Ha 8, 36 36, consistenti in appezzamenti di terreno, edifici e superfici occupate da strade.

Con l'Ordinanza di legittimazione del 1941 viene specificato che le particelle sottoindicate (globalmente o in parte) vanno ricomprese nel demanio statale, che ne ha già il possesso, perché definite erroneamente, dal perito incaricato, demanio comunale:

- a) porzione particella n. 399 Fg. 27 are 69,30
- b) porzione particella n. 433 Fg. 27 are 12,60
- c) particella n. 388 Fg. 27 are 20,80
- d) particella n. 372 Fg. 27 are 16,80

tot. are 119,50

(N.d.r.: tra i documenti esaminati non si rileva copia di frazionamenti inerenti le particelle suddivise, non è possibile, quindi, individuarle precisamente sulla planimetria del Tadini).

Con l'ordinanza del 1963, di esecuzione della sentenza commissariale del 1958, viene ribadito che appartenendo ulteriori 1, 19 50 ettari al demanio dello Stato, il demanio di Pescara per la parte già in libero possesso del Comune viene determinato definitivamente e complessivamente in Ha 7, 16 86.

Ha 8, 36 36 determinati nel 1940
Ha 1, 19 50 a detrarre in esecuzione ord. del 1941

tot. Ha 7, 16 86 demanio in libero possesso del comune

Elenco Generale descrittivo occupatori del 1940 Demanio contrada "Saline"							
Comune di Pescara – aree in libero possesso							
foglio	particella	superficie			zona di riferimento	descrizione	note
		Ha	a	ca			
27	-		10	42	C-F-G-K-O	strada comunale	
28	139/a	1	24	32	Q	seminativo bonificato	
27	138/a		24	18	Q	seminativo bonificato	
27	-		1	13	R	strada comunale	
28	144	1	65	90	S	pascolo	
27	-	1	17	36	S	strada comunale (lungomare)	
27	399	1	08	10	S	incolto sterile	●
27	390		1	80	S	vani 7 – catapecchia	
27	-		24	05	S	strada comunale (viale Ronchi)	
27	228	1	13	10	S	case popolari dei pescatori	
27	286/a		17	36	S	pascolo (vallicella)	
27	221/a		6	74	S	pascolo (vallicella)	
27	220/a		23	43	S	pascolo (vallicella)	
27	-		5	62	S	canale di scolo	
27	433		28	80	S	incolto produttivo	●
27	388		20	80	S	casa (lazzaretto)	●
27	372		16	80	S	fabbricato magazzino (genio civ.)	●
27	-		16	20	S	via Cristoforo Colombo	
27	-		10	25	S	strada comunale	
totale:		8	36	36			

N.d.r. ● con ordinanza del 1941 definita Demanio dello Stato
○ con ordinanza del 1941 definita in parte Demanio dello Stato

CONCLUSIONE

Dai documenti esaminati emerge che i terreni appartenenti al Demanio Comunale della città di Pescara consistono in:

	Ha	0, 82 74	occupati da privati
	Ha	7, 16 86	in libero possesso del Comune

tot.	Ha	7, 99 60	

Pescara, 12 Agosto 1993

Arch. Emilia MICHETTI
